



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

LAVORO

Comunicazione L/6620 del 08/04/2020

a cura di Alessia Michienzi

D.L. n.18/2020 - proroga validità Durc online

L'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n.18/2020 stabilisce che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, **in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020**".

Il Durc, di cui al DM 30 gennaio 2015, rientra tra le attestazioni di cui alla suddetta disposizione. Pertanto tutti i documenti unici di regolarità contributiva (Darc online) che riportano quale "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

La conferma arriva dall'**Inps** con [messaggio n.1374 del 25 marzo 2020](#) e dall'**Inail** con [istruzione operativa del 26 marzo 2020](#), nonché dalla **CNCE** che, con [comunicazione n. 700 del 23 marzo 2020](#), ha informato le Casse Edili.

L'Inps e l'Inail precisano che tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc Online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la disponibilità dell'esito positivo di regolarità devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc online senza effettuare una nuova interrogazione.

Gli Istituti forniscono inoltre le istruzioni operative per la gestione delle interrogazioni nei casi in cui il Durc non sia nella materiale disponibilità dell'interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la disponibilità dell'esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni precedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta. In questi casi infatti l'interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo della funzione di "Richiesta regolarità".

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Lavoro (Rimini 0541/352311, Ravenna 0544/210411, Forlì Cesena 0543/727701)

All/ti

inps messaggio n 1374 del 25 03 2020

inail istruzioni operative protu 4250 del 26 2 2020

cnce com n 700 del 23 03 2020

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 25-03-2020

Messaggio n. 1374

OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva

1. Gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa

Con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020 sono state fornite indicazioni con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel rinviare ai paragrafi 1.1 e 1.2 della citata circolare, nei quali risultano identificati i soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi rispettivamente dell'articolo 5 e dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 9/2020, con riguardo alle rateazioni già concesse ovvero in corso di definizione, è stato precisato che la sospensione ha ad oggetto anche le rate previste nei piani di ammortamento. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell'arco temporale della sospensione. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 5 la sospensione per i comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 riguarda il periodo dal 23 febbraio fino al 30 aprile 2020 e che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. b), la sospensione per il settore turistico-alberghiero riguarda il periodo dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 37, comma 1, ha disposto, inoltre, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti

dai datori di lavoro domestici in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Sono sospesi, pertanto, i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell'arco temporale della sospensione.

Lo stesso decreto, all'articolo 61, comma 2, ha ampliato l'elencazione dei soggetti destinatari della misura confermando il periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Il medesimo articolo 61, comma 5, ha previsto un più ampio periodo di sospensione dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 esclusivamente per i soggetti ivi specificati. L'articolo 62, comma 2, ha inoltre disposto la sospensione dei versamenti contributivi scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto-legge stesso (il D.L. n. 18/2020 è entrato in vigore il 17 marzo 2020).

Le richiamate disposizioni contenute nella circolare n. 37/2020 in materia di rateazioni trovano applicazione anche alle sospensioni disposte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento ai periodi di sospensione di volta in volta considerati, incluso quanto precisato al paragrafo 4.1 della stessa circolare secondo cui entro la data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

Per i datori di lavoro domestici, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, il termine di ripresa del versamento è fissato al 10 giugno 2020.

Laddove la sospensione interessi la prima delle rate accordate (c.d. rata contante), il piano di ammortamento rimarrà nello stato "emesso" fino al pagamento in unica soluzione di tutte le rate, compresa la prima, interessate dalla sospensione. In proposito si precisa che l'assenza di pagamento non rileva ai fini della verifica della regolarità contributiva.

Si specifica che per le aziende con dipendenti iscritti alla Gestione Dipendenti pubblici, per le quali sia stato predisposto un piano di dilazione con rate in scadenza nel periodo oggetto di sospensione, sarà necessario procedere alla rimozione dei ratei presenti sull'Estratto Conto Amministrazione (ECA) per tutte le mensilità oggetto di sospensione e predisporre un'unica rata da inserire come importo dovuto con riferimento all'ECA del mese di ripresa dei versamenti, che includa sia le rate sospese che quella in scadenza nel mese stesso.

Resta fermo che durante il periodo di sospensione la domanda di rateazione dovrà avere ad oggetto tutte le esposizioni debitorie maturate alla data della domanda stessa.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca, che si ricorda è conseguente al mancato pagamento di due rate anche non consecutive del piano di ammortamento ovvero della contribuzione corrente, gli operatori delle Strutture territoriali avranno cura di verificare che l'omesso pagamento non sia correlato alle sospensioni disposte con le norme in esame.

Per gli ulteriori dettagli inerenti alla portata delle predette disposizioni si rinvia ai contenuti della circolare illustrativa del decreto-legge n. 18/2020.

2. Gestione della verifica della regolarità contributiva

L'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, prevede che *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque*

denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, disciplinato dai decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 30 gennaio 2015 - recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)" - e 23 febbraio 2016 - recante "Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)" -, come comunicato dall'Ufficio legislativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020, si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione.

Pertanto, i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "*Durc On Line*" che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

In merito, d'intesa con l'Inail, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un "*Durc On Line*" con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell'esito devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.

Qualora il predetto Documento non sia nella materiale disponibilità dell'interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell'esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni precedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l'interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo della funzione di <Richiesta regolarità>, che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti. La memorizzazione dei dati del richiedente potrà essere utilizzata dall'Inps e dall'Inail per le comunicazioni relative alla richiesta stessa previste nella fase transitoria descritta alla successiva lettera B), paragrafo 3.

Nell'home page del servizio "*Durc On Line*", al fine di informare gli utenti, è stato inserito il seguente messaggio:

"Si comunica che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di <Richiesta regolarità> che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inps e dall'Inail per eventuali comunicazioni relative alla richiesta."

Le situazioni che possono verificarsi alternativamente sono le seguenti:

A) Il "*Durc On Line*" è ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data della richiesta in base al DM 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta). In tal caso lo stesso Documento potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell'interessato ovvero dei richiedenti.

B) "Il *Durc On Line*" che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, avendo una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, non è più disponibile sul sistema alla data della richiesta. In tal caso si potranno verificare le seguenti ipotesi:

1. il sistema restituisce un esito di regolarità in automatico e notificherà al richiedente (e ai richiedenti "accodati") la formazione dell'esito stesso (appare evidente che non sarà necessaria alcuna attività da parte degli operatori);
2. il sistema evidenzia la presenza di irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi e che, non richiedendo l'attivazione dell'istruttoria con l'invio dell'invito a regolarizzare, possono essere definite con l'attestazione di regolarità. Il sistema anche in questo caso notificherà al richiedente (e ai richiedenti "accodati") la formazione dell'esito.

3. Il sistema evidenzia la presenza di irregolarità

- In via transitoria, in attesa delle modifiche procedurali in corso di realizzazione, l'operatore della Struttura territoriale, prima di procedere alla formazione dell'invito a regolarizzare, dovrà verificare la presenza nel sistema di un Documento "*Durc On Line*" avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (evidentemente già scaduto alla data di richiesta). In caso affermativo, l'istruttoria dovrà essere ritenuta chiusa in attesa dell'annullamento tecnico della richiesta da parte della procedura al termine dei 30 giorni previsti dal DM 30 gennaio 2015. L'operatore provvederà a notificare con PEC il Documento "*Durc On Line*" avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, ai richiedenti e agli "accodati", tramite il portale Inps, della nuova richiesta pervenuta e chiusa senza l'invio dell'invito a regolarizzare. La notifica ai richiedenti il medesimo Documento attraverso il portale Inail avverrà a cura di tale Istituto.
- Con il rilascio delle modifiche procedurali, preordinate ad escludere la gestione manuale della trasmissione dei predetti Documenti a cura dell'operatore della Struttura territoriale, consistenti nell'implementazione della funzione di <Consultazione>, saranno resi disponibili sia i Documenti "*Durc On Line*" in corso di validità di cui alla lettera A), sia quelli con scadenza nell'arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020 di cui alla lettera B).

Il rilascio di tale implementazione sarà reso noto con successivo messaggio e sarà comunicato agli utenti con apposito avviso sulla home page della procedura "*Durc On Line*" disponibile sul portale Inps.

Si precisa che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati *Durc On Line* con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà disponibili sono quelli già emessi, che indicano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Tali Documenti, in formato *.pdf*, sono contraddistinti da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva ed il Documento *Durc On Line* emesso. Pertanto, la data di scadenza della validità non può essere modificata, anche al fine di garantire l'integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.

4. Il sistema evidenzia la presenza di irregolarità che richiedono l'attivazione dell'istruttoria

Nell'ipotesi in cui il sistema evidenzi la presenza di irregolarità che, diversamente dalla fattispecie di cui al precedente paragrafo 3, richiedono l'attivazione dell'istruttoria con l'invio dell'invito a regolarizzare non essendo presente un *Durc On Line* avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, l'istruttoria dovrà avvenire, in deroga all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e all'articolo 3, comma 1, del DM 30 gennaio 2015, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate. Con l'intento di evitare disparità di trattamento, nell'ottica di una lettura dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 orientata a garantire condizioni di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovano nelle medesime situazioni e a trattare i soggetti per i quali è richiesta la verifica della regolarità nel periodo dell'emergenza al pari di coloro che beneficiano *ope legis* del prolungamento di efficacia del Documento già rilasciato con esito regolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha specificato che, nelle ipotesi di assenza di un Documento "*Durc On Line*" con data scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell'emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020 valutando le condizioni sussistenti alla medesima data *come presupposto del positivo rilascio*.

Il citato articolo 3, comma 1, del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che la verifica della regolarità contributiva riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

I primi "*Durc On Line*" interessati dalla previsione normativa di cui all'articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, richiesti il 4 ottobre 2019 (considerato il periodo di validità del "*Durc On Line*" pari a 120 giorni dalla data della richiesta) e, ai sensi delle richiamate disposizioni, per le suddette verifiche sono stati considerati i pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019.

Conseguentemente, per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali sia necessario attivare l'istruttoria e notificare all'interessato l'invito a regolarizzare, le Strutture territoriali dovranno considerare le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019 avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data (esempio: rateazione attiva al 31 agosto 2019; Avvisi di Addebito formati alla data del 31 agosto 2019 e successivamente se riferiti a crediti già scaduti alla stessa data).

Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l'attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell'istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.

Le indicazioni contenute nel paragrafo 7 della circolare n. 37 del 12 marzo 2020 si intendono pertanto superate.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Classificazione**Processo:** aziende**Macroattività:** indirizzi normativi/operativi entrate**Attività:** indirizzi normativi/operativi entrate**Tipologia:** note di istruzioni normative/operative**Fascicolo:** indirizzi normativi/operativi 2020**Sottofascicolo:** Durc online**Sottofascicolo:** GRA

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: articolo 103, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Proroga al 15 giugno 2020 della validità dei Durc online in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Istruzioni operative.

Come sarà ribadito anche nella circolare in corso di emanazione, l'articolo 103, comma 2, del decreto-legge in oggetto stabilisce che *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.*

L'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020 ha comunicato che tra gli atti indicati dalla norma rientra senz'altro anche il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, attualmente disciplinato dai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015, recante *Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)* e 23 febbraio 2016, recante *Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)*¹.

Pertanto, tutti i documenti unici di regolarità contributiva (*Durc online*) che riportano quale "Scadenza validità" una data compresa **tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020** (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

In merito, d'intesa con l'Inps, si forniscono le seguenti indicazioni operative, per le quali è stato acquisito il nulla osta dell'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali².

Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la disponibilità dell'esito positivo di regolarità devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc online senza effettuare una nuova interrogazione.

Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell'interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la disponibilità dell'esito

¹ Pubblicati rispettivamente nella Gazzetta ufficiale 1° giugno 2015, n.125 e 19 ottobre 2016, n. 245. Per quanto riguarda la disciplina del Durc online si rinvia alla circolare 26 giugno 2015, n. 61 e alla circolare 14 dicembre 2016, n. 48.

² Mail protocollo in uscita n.2995 del 25 marzo 2020.

positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l'interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo della funzione di "Richiesta regolarità", che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti. La memorizzazione dei dati del richiedente potrà essere utilizzata dall'Inail e dall'Inps per le comunicazioni relative alla richiesta stessa previste nella fase transitoria descritta al successivo punto a).

Nell'home page del servizio Durc online, al fine di informare gli utenti, dal 26 marzo sarà presente il seguente messaggio:

Si comunica che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Duroc On Line" che riportano nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di Richiesta regolarità che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inail e dall'Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.

Possono verificarsi alternativamente le seguenti situazioni:

1. Esiste già un Durc online in corso di validità in base al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta)³, in tal caso il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile il documento al richiedente;
2. Non risulta un Durc online in corso di validità ma sussistono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in tal caso, come nell'ipotesi precedente, il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile l'esito positivo dell'interrogazione e il Durc online avente validità di 120 giorni al richiedente;
3. Non ricorrono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 ma esiste un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, in tal caso:
 - a) In via transitoria, in attesa delle modifiche procedurali in corso di realizzazione, il caso è trasmesso dal sistema alla sede competente che deve verificare se è presente in archivio un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 con validità prorogata *ope legis* fino al 15 giugno 2020 e in caso positivo trasmettere direttamente al richiedente (e agli "accodati") il Durc

³ L'attuale servizio online, operante sia sul portale dell'Inail che sul portale dell'Inps, è strutturato in attuazione del combinato disposto dell'articolo 6, comma 3, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015 ("Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già stato emesso il Documento di cui all'art. 7 in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso Documento") e dell'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto ("Il Documento di cui al comma 1 ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet").

online più recente tramite Pec, senza inviare alcun invito a regolarizzare e senza definire l'istruttoria (che sarà annullata automaticamente al termine dei 30 giorni previsti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015). La notifica ai richiedenti il medesimo documento attraverso il portale Inps avverrà a cura di tale Istituto;

- b) Dopo il rilascio delle modifiche procedurali preordinate ad escludere la gestione manuale della trasmissione dei predetti documenti da parte delle sedi, la funzione "Consultazione" del servizio online renderà disponibili agli utenti sia i Durc online in corso di validità di cui ai punti 1 e 2), sia quelli con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. L'implementazione sarà comunicata agli utenti con apposito avviso pubblicato nell'home page del servizio Durc online.

Si precisa che i documenti relativi ai Durc online con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà disponibili sono quelli già emessi, che indicano quindi come data di "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.

Non è, infatti, possibile modificare nei documenti in formato pdf la scadenza originaria della validità, in quanto il numero di protocollo, che distingue ogni richiesta di regolarità contributiva e ogni documento unico di regolarità contributiva emesso, deve individuare univocamente un solo documento in formato pdf, anche al fine di prevenire la contraffazione e la falsificazione dei documenti in questione.

4. Non ricorre alcuna delle condizioni di cui ai punti da 1) a 3), in tale ipotesi il caso è trasmesso dal sistema alla sede competente per l'apertura dell'istruttoria, che per la definizione della stessa dovrà attenersi alle seguenti istruzioni operative, in deroga all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e all'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Su indicazioni dell'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di non creare disparità di trattamento e nell'ottica di una lettura della disposizione orientata al principio di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovino nelle medesime situazioni determinate da eventi eccezionali ed imprevedibili, tutte le verifiche della regolarità contributiva devono essere effettuate assumendo gli stessi criteri, in modo da considerare tutti i soggetti che richiedono il Durc nel periodo dell'emergenza al pari di coloro che beneficiano *ope legis* di un prolungamento di efficacia del documento già favorevolmente rilasciato e mettere tutti i soggetti nei cui confronti deve essere verificata la regolarità nella medesima condizione.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015, la verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

I Durc online con periodo di validità meno recente previsto dall'articolo 103, comma 2, sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, al 120° giorno dalla richiesta che quindi è

stata effettuata dai richiedenti il 4 ottobre 2019 e per le suddette verifiche sono stati considerati i pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019.

Pertanto, per le richieste di regolarità contributiva pervenute **dal 17 marzo 2020** (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) **al 15 aprile 2020** compreso, per le quali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015 non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, né risulti un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020 e sia quindi necessario attivare l'istruttoria e notificare all'interessato l'invito a regolarizzare, le Sedi dovranno considerare i pagamenti scaduti a tutto il 31 agosto 2019, incluse le rate relative a eventuali rateazioni in corso a tale data.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell'istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.

Le istruzioni contenute nella circolare 11 marzo 2020 n.7 secondo cui *In merito ai versamenti scaduti, si ricorda che la sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti rispettivamente il 23 febbraio 2020 e il 2 marzo 2020, pertanto in tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l'invito a regolarizzare di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riguardante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"* sono da intendersi superate dalle presenti indicazioni operative.

Eventuali istruttorie già definite con esito irregolare dal 17 marzo 2020 in difformità alle presenti istruzioni devono essere annullate a cura delle competenti sedi con l'apposita funzione⁴ presente in GRA web.

Per consentire alle Sedi, durante la fase transitoria, di trasmettere ai richiedenti i Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 con validità prorogata *ope legis* fino al 15 giugno 2020 è stata realizzata in GRA web un'apposita applicazione denominata *Consultazione Durc On Line* che consente la ricerca e la visualizzazione anche dei documenti in discorso.

La nuova applicazione è disponibile al percorso *Utilità, Nuova Istruttoria Durc On Line, Consultazione Durc On Line*.

E' possibile effettuare la ricerca sia dei Durc online emessi sia delle attestazioni di irregolarità emesse indicando nell'apposita maschera di ricerca alternativamente:

- l'*ID Portale*, cioè l'identificativo della richiesta di verifica della regolarità corrispondente al numero di protocollo della richiesta stessa;
- il richiedente, con possibilità di indicare la *Data Richiesta dal ... al*;
- il codice fiscale del soggetto per cui è stata chiesta la verifica della regolarità, con possibilità di indicare la *Data Emissione Durc dal ... al* e la *Data Validità Durc dal ... al*.

⁴ Vedi nota ad uso interno protocollo 7909 del 15 maggio 2018.

I documenti presenti in archivio sono indicati in un'apposita lista dove nell'ultima colonna denominata *PDF* è possibile visualizzare il documento attraverso il link *Visualizza* ed effettuare il *download*.

Il Direttore centrale

Dott. Agatino Cariola



Prot. n° 9612/p/ep

Roma, 23 marzo 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 700

Oggetto: Validità del DURC ex art. 103 del D.L. Cura Italia – Emergenza COVID_19

Si comunica a tutte le Casse Edili/Edilcasse che il Durc, di cui al DM 30 gennaio 2015, rientra tra le attestazioni di cui all'art. 103 del DL n. 18/2020, c.d. Cura Italia, che prevede, al co. 2, che *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”*. Questo quanto chiarito dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro a seguito di un espresso quesito posto dall'Inps.

Sulla base di tale assunto l'Inps ha pubblicato sul proprio sito il seguente messaggio informativo:

Si comunica che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18.

Nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di "richiesta regolarità" che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.

La funzione di Consultazione, viceversa, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente.

Appena saranno disponibili ulteriori indicazioni operative da parte degli istituti pubblici interessati provvederemo ad inviarle prontamente alle Casse.

Rimangono ferme, comunque, tutte le disposizioni attualmente previste dal Ccnl e dai Ccpl di settore, per cui seguiranno anche le indicazioni delle parti sociali nazionali.

Rimanendo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il vicepresidente
Antonio Di Franco



Il Presidente
Carlo Trestini

